



# Comune di Gemmano

Provincia di Rimini

**DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TARI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE anno 2020. (art.1 comma 660 della L. 147/2013 e art. 29, comma 4, del Regolamento comunale)**

## Art. 1) OGGETTO

1. In applicazione dell'art. 29, comma 4, del Regolamento TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è prevista una riduzione del tributo, fino a un massimo del 70%, per le abitazioni occupate da persone sole o nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

2. Ai sensi dell'art.29, comma 5, del Regolamento, le agevolazioni di cui alla presente disciplina hanno validità annuale, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di competenza.

## Art. 2) REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO.

1. Possono accedere al beneficio della riduzione di cui all'articolo 1, i cittadini residenti nel territorio comunale che:

A) Abbiamo un indicatore ISEE inferiore a euro 8.500,00;  
oppure

B) Abbiamo un indicatore ISEE compreso fra euro 8.500,01 ed euro 17.000,00 e si trovino in una delle seguenti situazioni:

- Siano costituiti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento 65 anni di età. Nel nucleo familiare è ammessa la presenza di una badante/collaboratrice familiare convivente con regolare contratto di lavoro;
- Alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento siano presenti tre o più persone a carico ovvero una situazione di handicap grave con un'invalidità superiore al 67%;
- Alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, siano presenti soggetti che abbiano perso il lavoro da almeno due mesi a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero a seguito di scadenza di un precedente contratto a termine non rinnovato ovvero si trovino in cassa-integrazione.

2. I soggetti e relativi componenti del nucleo familiare, di cui al comma precedente:

1) devono essere in regola con gli obblighi di dichiarazione e di pagamento della tassa smaltimento rifiuti, e per tutti i restanti tributi e imposte comunali. La regolarità deve risultare alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di agevolazione;

2) non devono possedere su tutto il territorio nazionale, a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà ecc.), di altra unità immobiliare di tipo residenziale oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

3) devono possedere un ISEE rilasciato dall'INPS, riferito alla situazione reddituale dell'anno precedente non superiore a quello annualmente stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;

4) devono risultare l'unico nucleo familiare occupante l'abitazione per la quale viene richiesta l'agevolazione. E' ammessa la presenza di un altro nucleo familiare costituito da badante/collaboratrice familiare con regolare contratto di lavoro.

### **Art. 3) RIDUZIONE DELLA TASSA**

1. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 vengono concesse le seguenti riduzioni del tributo sui rifiuti e sui servizi:

Fascia ISEE	Soglia		% di Riduzione
	Da	A	
1^ fascia	€ 12.500,01	€ 17.000,00	30%
2^ fascia	€ 8.500,01	€ 12.500,00	50%
3^ fascia	€ 0,00	€ 8.500,00	70%

2. Per gli ultra sessantacinquenni e i portatori di invalidità superiore al 67% con ISEE inferiore a euro 8.500,00 e per le persone sole o nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 2.500,00 che hanno usufruito dei contributi comunali almeno negli ultimi due anni, è prevista l'esenzione totale ai sensi dell'art.29 bis del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio n. 12 del 25/03/2019.

3. Annualmente la Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio, con il medesimo atto di determinazione delle tariffe della tassa ovvero con separato atto, stabilisce:

- le soglie ISEE necessarie per ottenere l'agevolazione dal pagamento della tassa;
- individuazione del tetto massimo di spesa per le agevolazioni di cui alla presente disciplina.

4. Qualora le riduzioni dovessero comportare un superamento della soglia di spesa prevista a bilancio, saranno ridotte proporzionalmente.

### **Art. 4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per l'anno 2020, stante la particolare situazione legate all'emergenza sanitaria, la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2020.

Nel bando è fissata la data di scadenza per la presentazione delle domande che dovranno contenere a pena di nullità:

a. le generalità del contribuente

b. l'autocertificazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;

c. l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in corso di validità riferita ai redditi dell'anno precedente rilasciata dall'INPS.

d. percorso lavoratore rilasciato dai Centri per l'Impiego nei casi di soggetti che abbiamo perso il lavoro da almeno due mesi a seguito di licenziamento per giusta causa ovvero a seguito di scadenza di un precedente contratto a termine non rinnovato.

2. La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito internet dell'Ente, Menu "Comune on line", sezione "Tributi", "IUC", "TARI";

3. Per ottenere l'attestazione ISEE i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente all'INPS o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF).

**4. La Domanda per la concessione dell'agevolazione TARI di cui alla presente disciplina, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del Regolamento TARI, deve essere presentata ogni anno, anche nel caso in cui sia stata concessa l'anno precedente.**

#### **Art. 5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI**

1. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande l'Ufficio Tributi provvede ad esaminare le richieste pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati, con eventuale richiesta di integrazione dei documenti ad enti esterni ovvero direttamente ai soggetti interessati.

2. Al termine dell'istruttoria viene formulata la graduatoria, articolata per fasce, degli aventi diritto all'agevolazione della tassa e quantificato il relativo onere connesso alla riduzione della tassa. Il beneficio della riduzione verrà concesso a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria. Qualora l'importo delle agevolazioni risulti superiore alla spesa a carico del bilancio autorizzata dalla Giunta Comunale, si procederà a ridurre in misura proporzionale la misura dell'agevolazione per tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, fino alla concorrenza dell'importo di spesa autorizzato;

3. Dell'esito dell'istruttoria, delle agevolazioni concesse e dei dinieghi disposti verrà data comunicazione agli interessati. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

#### **Art. 6) CONTROLLI**

1. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla domanda di agevolazione.

2. Il Comune, nel caso tali modifiche comportino la perdita del diritto al contributo, provvede alla revoca del contributo stesso.

3. I controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi:

a) dell'art. 71, D.P.R. 445/2000;

b) del D. Lgs. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000;

c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001;

4. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 numero 445, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia.

5. Nel caso sia accertata la concessione di agevolazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio e all' azione di recupero di dette somme.

#### **ART. 7 AUTORIZZAZIONE DI SPESA**

1. Le riduzioni di cui al presente atto, in qualità di agevolazioni ex art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.